

LA GIUSTIZIA TRIBUTARIA CON LE STAMPELLE

di GIUSEPPE CIMINIELLO

Quando, nel 1999, il legislatore consacrò il principio "dell'equo processo" intese tracciare la strada maestra da percorrere in tutti i rami della giurisdizione. Difatti, con il novellato art. 111 della Costituzione, venne attribuito rango primario a quelle regole che devono informare ogni processo che voglia definirsi "garantista" nei confronti dei cittadini. Deve convenirsi tuttavia sulla deludente incontestabile circostanza che, malgrado l'espressa riscrittura della norma, l'odierno assetto quantomeno della giustizia tributaria è ben lungi dall'assicurare le guarentigie costituzionali. Id est: contraddittorio, parità delle armi in giudizio, imparzialità, terzietà e professionalità del giudice, prove testimoniali, ecc.

COMPENSO -Vasta la materia su cui intervenire chirurgicamente. Il compenso per i giudici è irrisorio, per non dire offensivo. Più o meno: una quota fissa mensile di 150 euro per i giudici a latere, 180 euro per il vice-presidente e 220 euro per il presidente di sezione. V'è poi la quota variabile per ogni causa, pari a 0 (zero!) euro per le sospensive ed appena 15 euro netti per ogni sentenza depositata. Tanto che, facendo sommariamente due conti, il giudice, per percepire all'incirca mille euro, deve partecipare a 67 decisioni e scrivere ben 22 sentenze al mese. Il corrispettivo prescinde dal valore della controversia: è cioè identico se il collegio è chiamato a pronunciarsi su una causa IMU per poche centinaia di euro oppure se è impegnato in un contenzioso ultramilionario. Paradossalmente a nulla rilevano l'incredibile difficoltà, il tecnicismo e l'estenuante lavoro di studio e motivazione della sentenza. Inoltre, i giudici non sono a tempo pieno e sono nominati per titoli e non per concorso pubblico.

Non solo. Nell'attuale organizzazione delle Commissioni Tributarie vi sono retaggi del passato: la conduzione della macchina amministrativa è ancora affidata al Ministero dell'Economia e Finanze che si occupa anche della retribuzione dei giudici (per giunta con considerevoli ritardi) e di fornire ai collegi personale amministrativo. Il MEF ha peraltro il potere di istituire nuove Commissioni, di adeguare il numero delle sezioni interne a ciascuna commissione, disporre il relativo trattamento economico, applicare sanzioni disciplinari deliberate dal Consiglio di Presidenza della giustizia Tributaria. Addirittura alcune Commissioni tributarie operano negli stessi locali dell'Agenzia delle Entrate. Ad esempio si ha notizia che la CTP di Brindisi svolge le udienze presso l'Agenzia delle Entrate di Ostuni!

Non si può ignorare inoltre la denunciata tendenza alla tutela "dell'interesse fiscale" della giurisdizione superiore, ivi compresa la Consulta. In Cassazione gli esiti positivi per il Fisco si attestano ad oltre il 65% dei procedimenti, spesso con ribaltamenti e rinvii ai giudici di seconda istanza. A tanto si aggiungano le armi spuntate a disposizione della difesa (ad esempio non è ammessa la prova testimoniale) e i frequenti problemi di giurisdizione che vengono a crearsi, soprattutto nella fase della riscossione o di risarcimento del danno in tema di responsabilità processuale aggravata.

RIFORMA -Si impone quindi una radicale riforma strutturale della giustizia tributaria come anche di recente auspicato da politici e studiosi. Con una articolata relazione inviata di recente dall'autorevole M. Villani alla Commissione Permanente Finanze e Tesoro del Senato, è stata posta in evidenza l'esigenza improrogabile di una urgente riforma, con l'obiettivo anche di trasformare il giudice speciale tributario in un "giudice a tempo pieno, professionalmente competente, con un trattamento economico congruo e dignitoso e, soprattutto, non più dipendente dal MEF ma rispondente ai principi di imparzialità, terzietà ed indipendenza". Le Commissioni tributarie decidono su questioni di grande rilevanza economica dato il continuo elevarsi della pretesa creditoria. Il valore delle cause pendenti in primo e secondo grado si aggira intorno ai 50 miliardi di euro. Cifra che raddoppia sommando le cause pendenti in Cassazione. Il ruolo del processo tributario deve essere quello di garantire e tutelare da un lato la proprietà e la ricchezza privata del cittadino in funzione della capacità contributiva e dall'altro il diritto dello Stato all'adempimento dell'obbligazione tributaria da parte del contribuente. Quindi basta con la teoria della prevalenza "dell'interesse fiscale" rispetto alla tutela dei diritti dei singoli cittadini. Occorre equilibrio e bilanciamento da parte del legislatore prima e delle altre istituzioni poi. E per altro verso necessita un modello processualistico tributario "forte" con regole del diritto processuale comune e del diritto europeo. Ergo, un giudice professionale e a tempo pieno reclutato con regole severe e ben stipendiato, nonché l'utilizzo di giudici monocratici per il contenzioso c.d. bagatellare.